

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1263-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) *

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1973

Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 1973, n. 568,
relativo alla costruzione di impianti per la produzione e il
trasporto di energia elettrica

(*) Autorizzata, il 19 ottobre 1973, a riferire oralmente all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 1973, n. 568, relativo alla costruzione di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 settembre 1973, n. 568, relativo alla costruzione di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1973, n. 568, relativo alla costruzione di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica

Articolo unico.

Il decreto-legge 22 settembre 1973, n. 568, relativo alla costruzione di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« Art. 1-bis. — Le autorizzazioni di cui al precedente articolo sono temporaneamente sospese, per gli impianti indicati nel primo comma, qualora le Regioni, nel cui territorio sono localizzati gli impianti stessi, ne facciano richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

Nei trenta giorni successivi a quello in cui è stata presentata la richiesta di sospensione, la Regione interessata può proporre una diversa localizzazione dell'impianto. In caso di accoglimento della richiesta, il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che determina una diversa localizzazione, ha la stessa efficacia delle autorizzazioni accordate con il presente decreto-legge.

La mancata presentazione della richiesta di diversa localizzazione nel termine prescritto nel precedente comma o il mancato accoglimento della richiesta stessa fa riprendere efficacia all'autorizzazione accordata con il presente decreto-legge ».

Nell'articolo 2, primo comma, le parole: « Le autorizzazioni di cui al precedente articolo » sono sostituite con le seguenti: « Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 1 ».